



Comune di Cercola

- *Provincia di Napoli* -



REGOLAMENTO STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

Redatto dall'Ufficio Sport

Approvato con delibera consiliare n. 50 del 10/11/2009



Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo e/o le concessioni a terzi delle strutture sportive comunali che sono divise in 2 categorie:
 - a. Strutture sportive pubbliche;
 - b. Strutture sportive scolastiche.
2. L'utilizzo e/o le concessioni a terzi delle strutture devono concorrere, nell'ottica di una riduzione dei costi di gestione a carico dell'Amministrazione, all'incentivazione della pratica dell'attività sportiva di qualunque genere interagendo con le associazioni locali e consentendo alle stesse, anche con attività economiche collaterali ma affini allo sport, un recupero delle spese.
3. Si intendono strutture sportive pubbliche tutti gli impianti sportivi destinati ad un uso pubblico e non annessi ad edifici scolastici;
4. Si intendono, invece, strutture sportive scolastiche tutti gli impianti sportivi annessi ad edifici scolastici comunali idonei allo svolgimento di attività motoria scolastica e concedibile in uso a terzi in orario extrascolastico.

PARTE PRIMA – STRUTTURE SPORTIVE PUBBLICHE

Art. 2 INDIVIDUAZIONE

1. Sono strutture sportive pubbliche le seguenti:
 - Campo di basket scoperto sito nell'area retrostante la Casa Comunale;
 - Impianto polivalente sito in Viale dei Platani;
 - Campo di bocce sito in Viale dei Platani;
 - Impianto sportivo Via M. Serao ex L. 219/81.
2. L'impianto sportivo di Via M. Serao è disciplinato con apposito Regolamento approvato con delibera di C.C. n.37 del 25.10.2006;

CAPO I - GESTIONE DIRETTA

Art. 3 DESTINAZIONE STRUTTURE

1. L'amministrazione comunale individua il campo di basket scoperto sito nell'area retrostante la Casa comunale la struttura sportiva pubblica da gestire direttamente attraverso i suoi organi e i suoi uffici competenti, destinabili all'uso pubblico da parte di associazioni sportive locali.

Art. 4 ASSEGNAZIONE

1. L'utilizzo è a titolo oneroso.
2. Società, associazioni, enti, gruppi sportivi aventi sede nel territorio comunale interessate all'utilizzo delle strutture sportive comunali devono far richiesta all'UFFICIO SPORT improrogabilmente entro il 10 GIUGNO di ogni anno; alla richiesta va allegata la seguente documentazione:

- ATTO COSTITUTIVO;
- STATUTO;
- AFFILIAZIONE A FEDERAZIONI SPORTIVE;
- PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CHE INTENDONO SVOLGERE NELLA STRUTTURA RICHIESTA.

L'amministrazione provvederà a redigere il calendario di assegnazione entro il 15/9.

3. Il soggetto autorizzato e/o legittimato all'uso non può cedere l'autorizzazione ad altro soggetto, né ad altra sezione dal medesimo costituita.

Art. 5 ATTIVITA' UNA TANTUM

1. Le strutture sportive possono essere assegnate anche per un solo giorno o per alcune ore ad associazioni legalmente costituite che intendono svolgere manifestazioni sportive, culturali, teatrali, folkloristiche. In tal caso gli utilizzatori, verranno avvisati almeno 3 giorni prima, e lasceranno libere le strutture da persone e cose senza richiesta di alcun risarcimento e/o compensazione.

Art. 6 UTILIZZI RICHIESTI DA ISTITUTI SCOLASTICI

1. L'amministrazione a suo discrezionale giudizio e compatibilmente con la disponibilità ed agibilità delle strutture sportive di qualsiasi tipo, può accordare autorizzazione e/o legittimazione anche ad istituti scolastici cittadini per l'espletamento di attività sportive durante l'anno scolastico.

Art. 7 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DEL TITOLO LEGITTIMANTE L'USO

1. L'amministrazione ha la facoltà di modificare, sospendere - ivi compresi periodi, giorni e orari di utilizzo assentiti - o revocare le autorizzazioni e/o il diverso titolo legittimante all'uso, nei casi in cui ciò si renda necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo dell'impianto, ovvero per concessioni una tantum;
2. L'amministrazione ha altresì la facoltà di modificare, sospendere o revocare le autorizzazioni e/o il diverso titolo legittimante all'uso per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni, ovvero sedute consiliari. In quest'ultimo caso la comunicazione può essere inviata anche 24 h prima.

Art. 8 CORRISPETTIVO DEL RAPPORTO

1. Per l'uso delle strutture sportive dell'amministrazione è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe stabilite da apposito atto di G.C. il pagamento, pena la revoca dell'autorizzazione, è effettuato entro il giorno 10 del mese successivo. L'ufficio sport provvederà al riscontro della corrispondenza delle ore utilizzate. Saranno scorporate solo ed esclusivamente le ore che l'amministrazione assegna per altre attività.

Art. 9 ATTIVITA' COLLATERALI

1. Nelle strutture, ove esistono locali all'uso destinati, può essere esercitata la vendita di articoli inerenti le attività che gli stessi svolgono e/o somministrazione, anche attraverso apparecchi automatici, di alimenti e bevande ai soli utenti;
2. Gli utilizzatori possono effettuare pubblicità visiva e fonica solo all'interno delle strutture nelle ore agli stessi assegnate con materiali conformi alle leggi vigenti;
3. Ogni attività deve munirsi delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 10 ESENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DA RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE

1. I soggetti individuali e collettivi (utenti) che abbiano ricevuto autorizzazione o altro titolo legittimante all'uso di strutture gestite dall'amministrazione, sono obbligati a tenere sollevata da ogni responsabilità l'amministrazione per ogni e qualsiasi danno, sia diretto che indiretto, che sia comunque derivato a persone o cose - ivi inclusi atleti, dirigenti sportivi, allenatori, arbitri, ufficiali di campo, accompagnatori a qualsiasi titolo, pubblico - all'uso degli impianti sportivi, delle pertinenze e degli spazi accessori;

2. I soggetti autorizzati o legittimati, di cui al comma 1 del presente articolo, convengono con la firma dell'autorizzazione o l'accettazione del titolo legittimante all'utilizzo degli impianti, che l'amministrazione ed i suoi dirigenti e collaboratori in genere, non debbano assumere in nessun caso alcuna responsabilità inerente a danni che dovessero subire persone o cose nello svolgimento delle attività medesime per le quali saranno adottate comunque le normali misure di sicurezza.;
3. I medesimi soggetti sono tenuti a sollevare ed a rendere indenne l'amministrazione da ogni reclamo, azione, pretesa o richiesta, anche giudiziarie e stragiudiziarie, che potessero provenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza dell'uso degli impianti per attività non organizzate direttamente dall'amministrazione;
4. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento od inconveniente che possa causare pericolo.

Art. 11 SOGGETTI RESPONSABILI PER DANNI AD IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. I soggetti autorizzati e/o legittimati sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi delle strutture sportive;
2. I medesimi soggetti sono ugualmente responsabili dei danni arrecati alle strutture da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate, nonché delle squadre ospiti;
3. Ogni autorizzazione e titolo legittimante all'uso sarà revocato in caso di mancato risanamento e ripristino dei danni causati.

Art. 12 ESENZIONE DI RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PER FURTI

L'amministrazione ed il personale di servizio non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti delle strutture.

Art. 13 ACCESSO ALLE STRUTTURE AD USO COLLETTIVO

1. L'Accesso alle strutture ad uso collettivo è consentito nel numero massimo previsto dalla ricettività delle strutture, anche in conformità alle normative e alle direttive riguardanti la sicurezza delle strutture sportive;
2. Gli utenti delle strutture sportive sono tenuti ad osservare le norme del presente Regolamento e comunque a prestare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi, ad indossare tenute e calzature prescritte per

ciascuna disciplina sportiva, comunque compatibili con la struttura e a non espletare attività che non siano strettamente quelle in relazione alle quali è stata accordata la concessione.

Art. 14 PERSONE AUTORIZZATE ALL'INGRESSO NELLE STRUTTURE

1. Possono accedere alle strutture sportive ed ai servizi annessi solo gli utenti che ne abbiano autorizzazione o diversa legittimazione.
2. Gli iscritti ai corsi, gli atleti ed i dirigenti dei soggetti autorizzati e/o legittimati che hanno ottenuto l'uso delle strutture dovranno, su richiesta del personale di servizio sulle strutture, essere in grado di dimostrare di appartenere al soggetto titolare autorizzato e/o legittimato.

Art. 15 INGRESSO E PERMANENZA NELLE STRUTTURE

1. L'ingresso e la permanenza nelle strutture ad utenza collettiva non viene comunque consentito, indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli e dunque anche in costanza di titolo legittimante:
 - Agli atleti od iscritti dei soggetti autorizzati e/o legittimati non accompagnati da un dirigente od allenatore;
 - Agli studenti non accompagnati almeno da un insegnante appositamente incaricato dal Preside o Dirigente dell'istituto.

Art. 16 RESPONSABILITA' DI VIGILANZA

1. Il dirigente, l'allenatore, l'istruttore o l'insegnante, alla cui presenza è subordinato l'accesso degli atleti alla struttura di cui al precedente articolo 15, sono direttamente responsabili della disciplina e del buon comportamento degli atleti stessi, del rispetto dell'orario e sono quindi direttamente responsabili dei danni causati alle attrezzature, agli arredi e ai servizi.

Art. 17 INGRESSO AI CAMPI DI GIOCO, ALLE PERTINENZE E AGLI SPOGLIATOI

1. L'ingresso ai campi di gioco, alle pertinenze e agli spogliatoi durante lo svolgimento delle normali attività di preparazione e durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.

Art. 18 ALLONTANAMENTO D'AUTORITA' DALLE STRUTTURE

1. L'amministrazione ha facoltà di vietare l'accesso alle strutture o di allontanare dai medesimi chiunque tenga un contegno scorretto e turbi in qualsiasi modo l'ordine o comprometta il normale funzionamento delle strutture stesse.

Art. 19 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE

1. Il personale addetto alle strutture non può fornire o noleggiare agli utenti attrezzature, indumenti, o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività sportive;
2. Ogni forma di commercio od assistenza retribuita non espressamente autorizzata dall'amministrazione è vietata;
3. E vietato effettuare pubblicità diretta o indiretta di servizi già forniti direttamente dall'amministrazione, da parte di società sportive, enti o istituti negli impianti gestiti dall'amministrazione.

Art. 20 DEPOSITO MATERIALI SPORTIVI DI TERZI

1. Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessari all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o dei soggetti autorizzati e/o legittimati, non possono essere depositati o comunque lasciati, anche provvisoriamente, nei locali dei singoli impianti, salvi i casi in cui è rilasciata apposita autorizzazione dall'amministrazione;
2. In assenza di autorizzazione al deposito, è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei materiali di cui al comma 1 al termine di ogni allenamento o manifestazione.

Art. 21 AGIBILITA' DELLE STRUTTURE

1. L'accesso del pubblico alle manifestazioni sportive è consentito nelle sole strutture dichiarati agibili dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per gli usi, alle condizioni e nelle misure stabilite dal verbale di agibilità rilasciato dalla Commissione.

Art. 22 DIVIETO D'ACCESSO AGLI ANIMALI

1. Non è consentita l'introduzione di animali di qualsiasi specie nelle strutture sportive e nei servizi annessi.

CAPO II – AFFIDAMENTO A TERZI

Art. 23 NORME DI RIFERIMENTO

1. L'affidamento delle seguenti strutture sportive a terzi avviene con procedura ad evidenza pubblica secondo quanto stabilito dal T.U. EE.LL. 267/2000 e dal D.Lgs 163/2006:
 - a. Impianto polivalente sito in Viale dei Platani;
 - b. Campo di bocce sito in Viale dei Platani;
 - c. Impianto sportivo Via M. Serao ex L. 219/81.

Art. 24 PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO

La concessione dovrà prevedere l'accertamento delle capacità ed esperienza nella gestione delle strutture sportive da definirsi secondo i seguenti criteri:

- Struttura organizzativa adeguata dei richiedenti;
- Progetto di utilizzo dell'impianto;
- Progetto di manutenzione ordinaria migliorativa, con oneri a carico del richiedente attraverso società di servizi anche con l'eventuale utilizzo di risorse presenti in questo territorio;
- Pagamento utenze e canoni;
- Organizzazione eventi.

Art. 25 COMPETENZE DELLA G.C.

Spetta alla G.C. definire con apposito atto direttive per l'affidamento in concessione.

Art. 26 CONTENUTO DELL'ATTO DI AFFIDAMENTO

1. L'affidamento viene disposto con l'obiettivo di ottenere una gestione delle strutture senza oneri a carico del Comune;
2. L'affidatario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente;
3. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del gestore. Il tutto nel rispetto dei vigenti contratti di lavoro di categoria;

4. Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi;
5. I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti prevista dalla specifica convenzione di gestione;
6. E vietata la cessione totale o parziale della gestione delle strutture oggetto dell'affidamento, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria della stessa.

Art. 27 PATRIMONIO CONCESSO – MANUTENZIONE

1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.

Art. 28 RESPONSABILITA' DEL GESTORE. GARANZIE.

1. Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo;
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo;
3. Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse;
4. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il gestore presta idonea cauzione di valore pari ad 1/20 del valore della struttura.

Art. 29 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. L'utilizzo delle strutture sportive, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali (concerti, riunioni, congressi etc) salve espresse esclusioni;
2. Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritte dalle norme vigenti;

3. Le ulteriori opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi di realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività;
4. L'affidatario, previa comunicazione dell'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette rimarranno di proprietà dell'Amministrazione.
5. Il gestore si impegna e si obbliga a contribuire alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio.

Art. 30 CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

1. L'affidatario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio;
2. Sono a carico dell'affidatario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.

Art.31 SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intera struttura. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il gestore.

Art. 32 RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. A fine notiziale entro il mese di marzo di ogni anno, l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare;
2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale; dei risultati ottenuti nelle varie attività;
3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario;
4. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

Art. 33 ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

1. All'affidatario, quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione nel campo della promozione della pratica sportiva è consentito, nell'ambito del complesso sportivo e ove ci siano locali idonei ed all'uopo destinati:
 - Il diritto di esclusiva pubblicità all'interno della struttura;
 - Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande negli orari di funzionamento delle strutture riservato ai soci e agli utenti, anche a mezzo di apparecchiature automatiche;
 - L'esercizio di vendita di articoli sportivi, inerenti le attività del complesso;
 - La gestione dei parcheggi ove esistenti, che può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori;
2. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

Art. 34 TARIFFE

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo delle strutture spettano all'affidatario;
2. Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale in accordo con l'affidatario e prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza.

Art. 35 RICONSEGNA DELLE STRUTTURE SPORTIVE

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intera struttura sportiva;
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi;
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento;
4. Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ed eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di affidamento, su perizia estimativa redatta dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 36 CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'affidatario, la gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli;
2. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
 - Omessa presentazione dei termini del rendiconto della gestione di cui all'art. 32;
 - Esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
 - Mancato reintegro della cauzione nei casi di incaricamento della stessa;
 - Cessione della gestione.
3. L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:
 - Per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - Per gravi motivi di ordine pubblico;
 - Per il venir meno della fiducia nei confronti dell'affidatario dovuto al verificarsi di fatti, comportamenti, o atteggiamenti incompatibili con la gestione e con una delle finalità del presente.
4. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termine di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:
 - Grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
 - Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
 - Rilevante scadenza del decoro dell'intera struttura sportiva.

PARTE SECONDA – STRUTTURE SPORTIVE SCOLASTICHE

Art. 37 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento intende disciplinare l'utilizzo delle palestre annesse agli edifici scolastici di questo Comune in orario extra-scolastico per le attività ginnico-sportive.

Art. 38 – INDIVIDUAZIONE LOCALI

1. I plessi scolastici che sono dotati di palestre sono i seguenti :

- b- scuola elementare e materna I Circolo – via Riccardi;
- c- scuola elementare via Modigliani
- d- scuola media A. Custra
- e- scuola media L. Giordano
- f- scuola elementare De Curtis
- g- scuola media – via M. Serao.

Art. 39 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione va dal mese di settembre al 30 giugno e consentirà l'utilizzo della struttura dal lunedì al venerdì nelle ore in cui non si svolgono le attività didattiche.

Art. 40 – MODALTA' DELLA RICHIESTA

Le Associazioni interessate dovranno presentare, entro il 31 marzo precedente all'anno sportivo per cui si fa domanda, istanza indirizzata al Servizio Sport del Comune di Cercola, per conoscenza, al Dirigente scolastico di competenza, corredata da Statuto, da elenco atleti tesserati e dal programma delle attività che si intendono svolgere nella struttura richiesta.

Art. 41 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

- a- Le associazioni devono avere la sede in questo Comune da almeno tre anni, ovvero dal momento della loro costituzione se in epoca inferiore, e non devono avere fini di lucro;
- b- ogni palestra dovrà ospitare massimo due Associazioni;
- c- ad ogni Associazione sarà concessa una sola struttura;
- d- in caso di richieste di più associazioni per la stessa palestra si procederà con il seguente ordine :
 1. **alternanza nella struttura (esclusa chi l'ha utilizzata l'anno precedente);**
 2. **anzianità dell'associazione;**
 3. **numero di iscritti regolarmente tesserati;**

Art. 42 – TARIFFE

Per ogni struttura concessa il canone annuo è fissato in misura forfettaria dalla G.C. Una parte di esso, in misura del 30% va alla scuola ed la restante parte al Comune per le spese di gestione.

Art. 43– DOVERI DEL CONCESSIONARIO

Oltre il canone annuo di cui all'art.42) ogni Associazione dovrà provvedere a:

- a- utilizzare l'impianto solo per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;

- b- lasciare libera la palestra per attività della scuola o del Comune su semplice richiesta con preavviso di almeno 48 ore antecedenti la data;
- c- pulizia dei locali utilizzati al termine delle attività giornaliere;
- d- guardiania dei cancelli dell'edificio in cui insiste la palestra concessa;
- e- riparazione di guasti e/o rotture che la stessa possa provocare;
- f- praticare quote agevolate per gli utenti ed esentare utenti che, segnalati dalla scuola o dal Comune, versano in condizioni di disagio;
- g- utilizzare solo personale qualificato;
- h- assolvere gli adempimenti di sicurezza ed igiene sul lavoro (D.lgs 81/08).

Art. 44 – RISARCIMENTO DANNI

Chi ottiene l'uso degli impianti deve porre la massima diligenza per la conservazione dello stesso ed è tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto dallo svolgimento dell'attività a strutture, attrezzature, mobili ed immobili.

ART. 45 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'associazione concessionaria è tenuta a sottoscrivere e presentare al momento della sottoscrizione della convenzione apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile e a cauzione di eventuali danni non riparati alle strutture. Detta polizza deve essere concordata con l'Amministrazione comunale, proprietaria degli immobili, che dovrà comunque accettarla prima della stipula della sottoscrizione. Durante la concessione la scuola e l'Amministrazione comunale non riponderanno dei danni a persone e/o cose e di quant'altro nell'ambito degli impianti.

Art. 46 – DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE

Il concessionario decade dalla concessione e non potrà correre all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva quando si verificano le seguenti condizioni :

- a. morosità nel pagamento dei canoni;
- b. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente;
- c. ripetuta inosservanza di quanto contenuto nel presente;
- d. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli Organi competenti;
- e. danneggiamenti alle strutture degli impianti intenzionali o derivati da negligenza.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i suindicati motivi.

Gli spazi resisi liberi potranno essere riassegnati tempestivamente.

L'Amministrazione comunale ha facoltà, inoltre, di revocare o sospendere temporaneamente le concessioni nei casi in cui ciò si rendesse necessario per

indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto, senza alcuna pretesa da parte del concessionario.

Art. 47 – NORMA TRANSITORIA

A far data dalla esecutività del presente, si intendono revocate tutte le disposizioni e/o regolamenti attualmente vigenti che disciplinano la materia, ad esclusione del Regolamento per la gestione del complesso sportivo di Caravita (ex L. 219/81), approvato con delibera consiliare n. 37/2006. Restano esclusi dal presente gli impianti già affidati per i quali nulla varia fino alla scadenza degli affidamenti in essere.

Art. 48– PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO

I soggetti autorizzati e/o legittimati all'uso degli impianti non possono in nessun modo invocare l'ignoranza del presente Regolamento, che viene a formare parte integrante degli atti autorizzativi e/o legittimatevi.

Art. 49 OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. La trasgressione delle norme contemplate nel presente Regolamento può determinare la sospensione o la revoca dell'uso autorizzato e/o legittimato nei confronti dei trasgressori;
2. Il Servizio Sport stabilisce l'idonea penalità da applicarsi graduandola in relazione alla gravità dell'infrazione e alle norme violate.

Art. 50– NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle norme del codice civile ed alle altre norme legislative e regolamentari in vigore.